



Belluzzo
International Partners

PRIVATE CLIENTS • ITALIAN DESK

DECRETO CRESCITA

Le novità sul regime del rientro del
Capitale Umano

Alessandro Belluzzo

Belluzzo International Partners

Luglio 2019

Questo documento è ad uso esclusivo dei destinatari e deve essere usato solo come fonte di informazioni. Ha l'obiettivo di fornire un quadro generale dei temi legali e non una consulenza legale.

Questo documento non è una guida esaustiva e deve intendersi solo quale mera informativa. È necessario richiedere un'adeguata consulenza fiscale e legale prima di intraprendere delle azioni. Questo documento è stato predisposto da Belluzzo International Partners ("Belluzzo") per fornire una panoramica sui temi in discussione. I destinatari di questo documento in giurisdizioni diverse da quella Italiana devono svolgere approfondimenti e rispettare tutti i requisiti di legge applicabili nelle loro giurisdizioni. In particolare, la distribuzione di questo documento in alcune giurisdizioni può essere limitata dalla legge e, di conseguenza, i destinatari riconoscono di ricevere questo documento senza contravvenire ad eventuali requisiti di registrazione o ad altre restrizioni legali applicabili nella giurisdizione in cui risiedono o svolgono attività d'impresa. Il nostro Studio è a disposizione per fornire maggiori informazioni su ciascuno dei temi trattati nel documento e di collaborare con voi e/o con i vostri consulenti per comprendere meglio il vostro caso ed iniziare un assessment che consigliamo. Belluzzo International Partners opera in varie giurisdizioni, in accordo con le normative locali. Per maggiori informazioni, consultare il nostro sito web.

Nessuna parte di questo documento può essere riprodotta, archiviata o trasmessa, in qualsiasi forma o con qualsiasi mezzo, senza previa autorizzazione dell'autore.

© Belluzzo – 04/07/2019 – www.belluzzo.net

Il Decreto Legge n.34 (c.d. “*Decreto Crescita*”), pubblicato il 30 aprile 2019 ed entrato in vigore il 1 maggio 2019, è stato convertito nella Legge 28 giugno 2019 n.58, con relative modificazioni, pubblicata il 28 giugno 2019.

Alessandro Belluzzo ha contribuito alla definizione del testo normativo suggerendo modifiche alla Camera e al Senato, grazie alla sua comprovata esperienza in attività *cross border* e in relazione a soggetti residenti tra Regno Unito ed Italia.

Le principali novità relative al “*Regime speciale per i lavoratori impatriati*”, di cui all’art.16 del D.Lgs. 147/2015 (c.d. “*Regime impatriati*”), e agli “*Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e residenti all’estero*”, di cui all’art.44 D.L. 78/2010, possono essere riassunte come segue:

Regime Impatriati

- ***estensione a tutte le categorie di lavoratori***

Il regime è stato esteso anche a coloro i quali non “*rivestono ruoli direttivi ovvero sono in possesso di requisiti di elevata qualificazione o specializzazione*”.

- ***maggiori agevolazioni, soprattutto nel caso di trasferimenti al Sud e nelle isole***

Coloro i quali optano per il regime impatriati, pagheranno l’IRPEF solo sul 30% del loro reddito da lavoro per i primi 5 anni. Nel caso di impatriati che trasferiscono la residenza dall’estero alle regioni del Sud Italia/Isole, il reddito da lavoro, per i primi 5 anni, sarà imponibile nella misura del 10%. Se poi, a prescindere dalla Regione di residenza, viene acquisita una casa o si ha un figlio minorenne/a carico, l’agevolazione può essere estesa per ulteriori 5 anni, con un reddito imponibile nella misura del 50%. Con tre figli minorenni/a carico, la misura può essere estesa sempre per 5 anni, ma con un reddito imponibile per il 10%.

- ***agevolazione estesa anche ai redditi d’impresa***

Grazie al “*nuovo*” regime impatriati, come innovato dal Legislatore, anche coloro che inizieranno un’attività d’impresa, a far data dal primo gennaio 2020, potranno godere delle esenzioni summenzionate.

- **condizioni meno stringenti per l'accesso al regime**

Al fine di poter accedere al regime impatriati è ora sufficiente, per tutte le categorie di soggetti contemplate dalla norma, non essere stati fiscalmente residenti in Italia per due periodi d'imposta precedenti al periodo di validità dell'opzione.

Rimane tra i prerequisiti il presupposto dell'“attività lavorativa prestata prevalentemente nel territorio italiano”, mentre è stato rimosso il vincolo del dover prestare l'attività lavorativa per un'impresa residente in Italia o una ad essa collegata.

“Incentivi per il rientro in Italia di ricercatori e residenti all'estero” estesi con una famiglia numerosa o con l'acquisto di una casa

Anche per questo regime, il Legislatore ha previsto delle modifiche che permettono, ai soggetti che soddisfano i requisiti soggettivi, di avere un reddito da lavoro imponibile IRPEF nella misura del 10%:

- per sei anni in linea generale;
- per 8 anni se colui che opta ha un figlio minore/a carico o viene acquistato un immobile;
- per 11 anni se colui che opta ha due figli minori/a carico;
- per 13 anni se colui che opta ha almeno 3 figli minori/a carico.

Iscrizione AIRE: per entrambi i regimi non è più necessaria se esiste una convenzione contro le doppie imposizioni tra l'Italia e il Paese da cui il soggetto trasferisce la residenza.

Questo tema è stato di forte dibattito all'interno delle sessioni di Camera e Senato a cui Alessandro Belluzzo ha partecipato e che ha avuto la migliore risposta proprio dall'Agenzia dell'Entrate.

Una delle novità più significative apportate dal Decreto Crescita riguarda il presupposto dell'iscrizione all'A.I.R.E. per i cittadini italiani non residenti.

A tal riguardo, per gli italiani che intendono rientrare in Italia dal 2020, detta iscrizione non è più richiesta tra i requisiti per l'accesso al regime agevolato.

È infatti sufficiente che i Cittadini Italiani siano stati fiscalmente residenti in Paesi con i quali l'Italia ha stipulato una Convenzione contro le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito.

Per quanto riguarda invece coloro che sono rientrati in Italia entro il 2019, e che in virtù della mancata iscrizione all'A.I.R.E. hanno ricevuto la notificazione di atti impositivi ancora impugnabili, risultano applicabili le agevolazioni previste sia dal regime c.d. dei lavoratori impatriati che da quello c.d. dei ricercatori/docenti, seppur nella "versione" in vigore al 31 dicembre 2018.

Sul punto si è altresì espressa l'Agenzia delle Entrate, in risposta a più interPELLI presentati dai contribuenti, ed ha precisato che *"in considerazione della ratio della norma introdotta, che ha in sostanza valorizzato la possibilità di comprovare il periodo di residenza all'estero, per i soggetti che non risultano iscritti all'AIRE, sulla base delle previsioni dettate dalle Convenzioni contro le doppie imposizioni, si ritiene che la stessa possa trovare applicazione anche per i contribuenti che trasferiscono la residenza fiscale in Italia già dal 2019"* (Agenzia delle Entrate - Risposta n.216 del 28 giugno 2019).

Tablelle riassuntive dei regimi

REGIME SPECIALE PER LAVORATORI IMPATRIATI				
Rif. Normativo		Art. 16 co.1 D.Lgs 147/2015	Art. 16 co.2 D.Lgs 147/2015	Art. 16 co.5-quater D.Lgs 147/2015
REQUISITI	QUALIFICAZIONE	LAVORATORE	CITTADINI UE - LAUREATI - ITA RES PER ALMENO 2 ANNI CHE: - HANNO LAVORATO PER ALMENO 2 ANNI NON IN ITA E PAESE RES E CHE TRASFERISCONO RES IN ITA ENTRO 3 MESI DA INIZIO ATTIVITA' LAVORATIVA; - HANNO STUDIATO NON IN ITA O PAESE RES PER ALMENO 2 ANNI CONSEGUENDO UN TITOLO DI LAUREA O UNA SPECIALIZZAZIONE POST LAUREAM E CHE INIZIANO A LAVORARE IN ITA TRASFERENDO RES IN ITA ENTRO 3 MESI; O CITTADINI EXTRA UE (DI PAESE CON IL QUALE L'ITALIA HA UNA CONVENZIONE CONTRO LA DOPPIA IMPOSIZIONE IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO O UN ACCORDO SULLO SCAMBIO DI INFORMAZIONI IN MATERIA FISCALE) - LAUREATI - CHE HANNO LAVORATO/STUDIATO (CONSEGUENDO UN DIPLOMA DI LAUREA O UNA SPECIALIZZAZIONE POST LAUREAM) NON IN ITA PER 2 ANNI	SPORTIVO PROFESSIONISTA
RESIDENZA		NON ITA RES PER 2 PERIODI D'IMPOSTA PRECEDENTI AL TRASFERIMENTO (PER CITTADINI ITALIANI NON E' NECESSARIO AIRE, MA SUFFICIENTE NON RES AI FINI DELLA CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO)		
REDDITI AGEVOLATI		REDDITI DA LAVORO DIPENDENTE PRODOTTI IN ITALIA REDDITI ASSIMILATI AL REDDITO DA LAVORO DIPENDENTE PRODOTTI IN ITALIA REDDITI DI LAVORO AUTONOMO PRODOTTI IN ITALIA REDDITO D'IMPRESA PRODOTTO IN ITALIA (DAL PERIODO D'IMPOSTA 2020 COMPRESO)		
AGEVOLAZIONE PRIMI 5 ANNI (DAL PRIMO PERIODO DI RESIDENZA COMPRESO)	CONDIZIONI	ITA RES PER ALMENO 2 PERIODI D'IMPOSTA PRESTARE L'ATTIVITA' LAVORATIVA PREVALENTEMENTE NEL TERRITORIO ITALIANO		
	TRASFERIMENTO NEL CENTRO/NORD ITALIA	REDDITO IMPONIBILE IRPEF PER IL 30% DEL SUO AMMONTARE	REDDITO IMPONIBILE IRPEF PER IL 50% DEL SUO AMMONTARE (+ CONTRIBUTO UNA TANTUM PARI ALLO 0,5%)	
	TRASFERIMENTO NEL SUD ITALIA/ISOLE	REDDITO IMPONIBILE IRPEF PER IL 10% DEL SUO AMMONTARE		
AGEVOLAZIONE SUCCESSIVI 5 ANNI "TIPO 1"	CONDIZIONI AGEVOLAZIONE	AVERE 1 FIGLIO MINORENNE O A CARICO, ANCHE IN AFFIDO PREADOTTIVO O ESSERE DIVENUTI PROPRIETARI POST TRASFERIMENTO IN ITALIA/NEI 12 MESI PRECEDENTI, DI ALMENO UN'UNITA' IMMOBILIARE DI TIPO RESIDENZIALE IN ITALIA (L'UNITA' IMMOBILIARE PUO' ESSERE ACQUISTATO DIRETTAMENTE DAL LAVORATORE/ DAL CONIUGE/ DAL CONVIVENTE/ DAI FIGLI, ANCHE IN COMPROPRIETA')		
	AGEVOLAZIONE PER RESIDENTI AL NORD/CENTRO/SUD/ISOLE	REDDITO IMPONIBILE IRPEF PER IL 50% DEL SUO AMMONTARE		
AGEVOLAZIONE SUCCESSIVI 5 ANNI "TIPO 2"	CONDIZIONI AGEVOLAZIONE	TRE FIGLI MINORENNI O A CARICO, ANCHE IN AFFIDO PREADOTTIVO	NON PREVISTA	
	AGEVOLAZIONE PER RESIDENTI AL NORD/CENTRO/SUD/ISOLE	REDDITO IMPONIBILE IRPEF PER IL 10% DEL SUO AMMONTARE	NON PREVISTA	

INCENTIVI PER IL RIENTRO IN ITALIA DI RICERCATORI RESIDENTI ALL'ESTERO	
RIF. NORMATIVO	
Art. 44 D.L. 78/2010	
REQUISITI	QUALIFICAZIONE
	RESIDENZA
POSSESSO DI UN TITOLO DI STUDIO UNIVERSITARIO O EQUIPARATO - AVER SVOLTO PER ALMENO 2 ANNI ATTIVITA' DI RICERCA O DOCENZA ALL'ESTERO NON ITA RES PER 2 PERIODI D'IMPOSTA PRECEDENTI AL TRASFERIMENTO (PER CITTADINI ITALIANI NON E' NECESSARIO AIRE, MA SUFFICIENTE NON RES AI FINI DELLA CONVENZIONE CONTRO LE DOPPIE IMPOSIZIONI IN MATERIA DI IMPOSTE SUL REDDITO)	
AGEVOLAZIONE	
REDDITO IMPONIBILE IRPEF PER 10% DEL SUO AMMONTARE	
DURATA	6 ANNI IN LINEA GENERALE
	8 ANNI CON 1 FIGLIO MINORENNE O A CARICO, ANCHE IN AFFIDO PREADOTTIVO O SE SI E' DIVENUTI PROPRIETARI POST TRASFERIMENTO IN ITALIA/NEI 12 MESI PRECEDENTI, DI ALMENO UN'UNITA' IMMOBILIARE DI TIPO RESIDENZIALE IN ITALIA (L'UNITA' IMMOBILIARE PUO' ESSERE ACQUISTATA DIRETTAMENTE DAL LAVORATORE/ DAL CONIUGE/ DAL CONVIVENTE/ DAI FIGLI, ANCHE IN COMPROPRIETA')
	11 ANNI CON 2 FIGLI MINORENNI O A CARICO, ANCHE IN AFFIDO PREADOTTIVO
	13 ANNI CON ALMENO 3 FIGLI MINORENNI O A CARICO, ANCHE IN AFFIDO PREADOTTIVO

Per ulteriori informazioni, il nostro Team Private&Wealth



Luigi Belluzzo
Dottore Commercialista - TEP
luigi.belluzzo@belluzzo.net
Managing Partner



Alessandro Belluzzo
REL - TEP
alessandro.belluzzo@belluzzo.net
Londra



Andrea Moja
Avvocato - TEP
andrea.moja@belluzzo.net
Milano



Daniele Carlo Trivi
Dottore Commercialista
dc.trivi@belluzzo.net
Milano



Alberto Franceschetti
Dottore Commercialista
alberto.franceschetti@belluzzo.net
Verona



Paola Bergamin
Dottore Commercialista - TEP
paola.bergamin@belluzzo.net
Verona



Stefano Serbini
Avvocato
stefano.serbini@belluzzo.net
Milano



Enrico Santi
Dottore Commercialista
enrico.santi@belluzzo.net
Verona



Giacomo Francioni
ACA TEP
giacomo.francioni@belluzzo.net
Londra



Giovanna Mazza
Avvocato - TEP
giovanna.mazza@belluzzo.net
Milano



Domenico Sannicandro
Avvocato TEP
domenico.sannicandro@belluzzo.net
Milano




Luca Luoni
TEP
luca.luoni@belluzzo.net
Lugano



Malcolm Lim
Barrister - TEP
malcolm.lim@belluzzo.net
Singapore



Michele Saletti
Dottore Commercialista
michele.saletti@belluzzo.net
Milano



Belluzzo
International Partners

MILANO Via Andegari 4 - VERONA Stradone San Fermo 14 - LONDRA 38, Craven Street WC2N 5NG
SINGAPORE 160 Robinson Road, #20-08 SBF Center, 068914 - LUGANO Via Pietro Peri, 2

www.belluzzo.net